

**ASSOCIAZIONE DELLA CROCE ROSSA ITALIANA – OdV
UFFICIO ELETTORALE REGIONALE DEL PIEMONTE**

Delibera n. 2 del 30 maggio 2025

Oggetto: Riscontro “Ricorso ex art. 20 del Regolamento per l’elezione degli organi statutari dei Comitati CRI”.

Il giorno 31 maggio 2025 l’Ufficio Elettorale Regionale del Piemonte dell’Associazione Croce Rossa Italiana - Organizzazione di Volontariato regolarmente costituito

Visto il Decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178 e ss.mm.ii. di riorganizzazione dell’Associazione Italiana della Croce Rossa a norma dell’art. 2 della legge 4 novembre 2010, n. 183;

Visto il vigente Statuto dell’Associazione della Croce Rossa Italiana;

Visto l’art. 20.4 del *Regolamento per l’Elezione degli Organi Statutari dei Comitati della Croce Rossa Italiana*;

Richiamato il provvedimento del Presidente Nazionale n. 9 del 11 marzo 2021 di nomina dei componenti dell’Ufficio Elettorale Regionale del Piemonte;

Richiamato il provvedimento del Presidente Nazionale n. 37 del 12 marzo 2025 ad oggetto *Indizione elezioni cariche associative dei Comitati CRI*;

Rilevato che in data 28 maggio 2025 veniva recapitato allo scrivente ufficio il ricorso promosso dal candidato Presidente e dai componenti della *lista 1* avverso l’esito delle elezioni del Presidente e dei Consiglieri del Comitato territoriale CRI di Cuneo tenutesi in data 25 maggio 2025;

Rilevato che il ricorso è stato correttamente introdotto nel rispetto dei termini previsti dall’art. 20 del *Regolamento per l’Elezione degli Organi Statutari dei Comitati della CRI*;

Rilevato che l’Ufficio Elettorale Locale del Comitato di Cuneo e il contro interessato hanno prodotto la documentazione richiesta da questo Ufficio, al fine di vagliare la fondatezza delle doglianze addotte a sostegno del ricorso in oggetto, oltre che alle deduzioni ritenute necessarie ai fini di contro dedurre le predette doglianze;

Rilevato che con il ricorso si eccepisce l’inammissibilità della candidatura di Valsania Gianni Enzo alla carica di Presidente del Comitato CRI di Cuneo e di quella della lista a lui collegata e, in subordine, si dichiara la nullità delle operazioni di voto svoltesi il giorno 25 maggio 2025 per le reiterate violazioni al *Regolamento per l’Elezione degli Organi Statutari dei Comitati della CRI*;

Rilevato che non costituisce oggetto di ricorso l’attribuzione dei voti espressi dai soci CRI titolari di elettorato attivo e conseguentemente l’esito elettorale delle elezioni;

Considerato che, ai sensi dell’art. 20.1 del *Regolamento per l’Elezione degli Organi Statutari dei Comitati della CRI*, il Socio interessato può presentare ricorso motivato esclusivamente contro l’esito delle elezioni, ne consegue che il ricorso in esame è da ritenersi inammissibile, non contenendo alcun espressa doglianza in tema di validità, di attribuzione e di conteggio finale dei

voti espressi;

Considerato che la valutazione che precede è da ritenersi assorbente su tutte le doglianze adottate a supporto del ricorso in esame, che per mero spirito di completezza verranno specificatamente affrontate in ordine allo loro infondatezza in fatto e in diritto;

Rilevato che la lamentata violazione dell'art. 9 non può costituire causa di decadenza dell'eletto Presidente del Comitato territoriale e dei suoi Consiglieri, in quanto, all'art. 9.10, il *Regolamento per l'Elezion degli Organi Statutari dei Comitati della CRI* prevede unicamente in caso di esclusione o di mancato accoglimento di una candidatura la possibilità di presentare ricorso all'Ufficio Elettorale Regionale. Risulta, orbene, non condivisibile l'impianto argomentativo secondo il quale, se non è previsto un mezzo di impugnazione od opposizione avverso il provvedimento di ammissione di una lista, questo determina l'assenza di limiti temporali alla doverosa verifica dei requisiti di ammissibilità delle candidature. Una simile impostazione, in contrasto con il dettato letterale della norma, manifesta la sua sostanziale fragilità, in quanto sovvertirebbe le fasi di verifica e di definizione dell'intero processo di voto, lasciando all'arbitrarietà dei presunti interessati la possibilità di inficiare un esito elettorale a seconda delle personali convenienze;

Rilevato che la lamentata violazione dell'art. 7 del *Regolamento per l'Elezion degli Organi Statutari dei Comitati della CRI* risulta essere infondata, in quanto, la differenza numerica tra il numero di votanti contenuto nell'elenco pubblicato, ai sensi dell'art. 7.1, e quello previsto ai sensi dell'art. 7.6 risulta essere espressione di specifica facoltà di aggiornamento riconosciuta al Presidente per le ipotesi tassativamente indicate. Nel ricorso non si eccepiscono specifiche irregolarità nell'esclusione di dieci soci dall'elettorato attivo ad eccezione della volontaria Bodino Renata, che contrariamente a quanto asserito, non pagando la quota associativa nei termini perentori del 30 aprile 2025 ha perso la qualifica di socio titolare di elettorato attivo ai sensi dell'art. 3.2 lettera a) e conseguentemente dello status di socio ai sensi dell'art. 17.2 dello Statuto della CRI. Ipotesi espressamente prevista dall'art. 7.6, malgrado ogni diversa interpretazione adottata dalla parte ricorrente;

Rilevato che la lamentata violazione dell'art. 15.1 e seguenti appare essere espressione di una mera contestazione priva di riscontro alcuno, che sarebbe potuto essere ottenuto mediante una formale e motivata domanda di accesso agli atti, proposta nelle more dei termini previsti per proporre impugnazione. La domanda di accesso agli atti inserita nel corpo del ricorso manifesta una irrivalità non solo argomentativa, ma anche di carattere logico. L'accesso agli atti come strumento per la difesa dei propri interessi è fondamentale prima di presentare un ricorso. Sebbene non sia obbligatorio farlo solo prima del ricorso, si può presentare un'istanza di accesso anche dopo aver presentato il gravame nell'ipotesi, non contestualizzata nel caso di specie, che si scoprono fatti nuovi rilevanti per la tutela dei propri interessi. Pur se qualificato come diritto fondamentale, il diritto di accesso non può essere esercitato illimitatamente, laddove inevitabilmente deve essere bilanciato con altri diritti di pari rango che assumono o possono assumere rilevanza nel caso concreto ove il rapporto di strumentalità deve emergere dalla motivazione della richiesta che deve fornire **“la prova dell'esistenza di un puntuale interesse alla conoscenza della documentazione stessa e della correlazione logico-funzionale intercorrente fra la cognizione degli atti e la tutela della posizione giuridica del soggetto che esercita il diritto, permettendo di capire la coerenza di tale interesse con gli scopi alla cui realizzazione il diritto di accesso è preordinato”**. Detto in altri termini, non è sufficiente la sussistenza di un interesse diretto, concreto e attuale, ma occorre altresì la dimostrazione del legame strumentale tra la conoscenza dell'atto o del documento e la concreta ed effettiva tutela di un proprio diritto fondamentale.

Rilevato che la lamentata violazione dell'art. 17 del *Regolamento per l'Elezione degli Organi Statutari dei Comitati della CRI* appare essere destituita di fondamento per stessa ammissione della parte ricorrente la quale ha attestato "la pubblicità è stata concessa dalla Presidente del seggio elettorale solamente poco più di un'ora prima della conclusione delle operazioni di voto". La previsione che lo spoglio sia pubblico, ai sensi dell'art. 17.3, non può interpretarsi che debba essere fatto davanti ad un non meglio specificato uditorio, condizione di fatto verificatesi, ma piuttosto va declinata secondo un elementare quanto basilare principio di diritto amministrativo secondo il quale la pubblicità dello spoglio elettorale significa pubblicare o diffondere i risultati del conteggio delle schede elettorali, ovvero il processo di scrutinio che determina il numero di voti per ogni candidato. In pratica, la pubblicità dello spoglio elettorale serve a rendere pubblici i risultati delle elezioni, consentendo ai votanti di conoscere i risultati del voto e di verificare la correttezza del processo elettorale. Nel caso di specie il processo di pubblicità delle operazioni di scrutinio è stato rispettato non solo nella forma, ma anche nella sostanza e pertanto non sussiste alcun elemento che possa, anche sotto questo specifico rilievo, influire sulla validità delle operazioni elettorali;

Attese le verifiche di ufficio,

DETERMINA

1. di rigettare il ricorso promosso dal candidato Presidente e dai componenti della *lista 1* in quanto manifestamente inammissibile;
2. la notifica del presente atto:
 - al Comitato CRI di Cuneo;
 - All'Ufficio Elettorale Locale del Comitato di Cuneo;
 - ai candidati Presidenti Valsania Gianni Enzo e Signoretti Paolo.

Il Segretario
Ufficio Elettorale Regionale

Franca Sanseverino



Il Presidente
Ufficio Elettorale Regionale

Guido Gonella

